

Rosignano Marittimo, lì xx/xx/xxxxx

Spett.le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pec: XXXXXXXXXXXXXXXX

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Oggetto</b> | <b>Servizio di salvamento su spiagge libere comunali per la stagione estiva 2019.<br/>CIG XXXXXXXXXX.</b> |
|----------------|---|

Questa Amministrazione Comunale ha predisposto il progetto per l'affidamento del Servizio di assistenza balneare su spiagge libere comunali per la stagione estiva 2019 ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del d.lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA al 22%, per un totale di € \_\_\_\_\_.

A seguito dell'espletamento di una procedura negoziata effettuata avvalendosi del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di apposita indagine di mercato ed effettuata utilizzando la medesima piattaforma. Quello offerto da Codesta Spettabile impresa \_\_\_\_\_, è risultato essere il miglior prezzo, quantificando l'importo del servizio in € \_\_\_\_\_ oltre IVA al 22%, per un totale di € \_\_\_\_\_, per cui l'impresa è stata individuata come soggetto affidatario.

Si riportano di seguito, ai fini di una vostra espressa accettazione, le clausole relative al detto rapporto contrattuale.

#### **Oggetto del contratto e descrizione delle prestazioni**

L'appalto in oggetto prevede l'affidamento del servizio di salvamento su spiagge libere comunali per la stagione estiva 2019 ai sensi dell'art. 36 – "Contratti sotto soglia" del decreto legislativo 50/2016.

L'importo complessivo del contratto in oggetto è quantificato nell'offerta presentata da Codesta Impresa attraverso il sistema telematico acquisti START, che costituisce parte integrante del presente documento, oltre IVA al 22%.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 si specifica che l'esecuzione del presente contratto non comporta rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e pertanto non deve procedersi alla redazione del DUVRI né alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze.

L'impresa aggiudicataria si assume tutte le responsabilità derivanti dalla prestazione e si impegna ad eseguirla nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente contratto e della normativa vigente in materia.

Il Comune di Rosignano M.mo si riserva la facoltà di introdurre varianti in aumento o in diminuzione al presente contratto ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

Il servizio di assistenza balneare sulle spiagge libere comunali per la stagione estiva 2019 garantirà la predisposizione di apposite postazioni di salvamento ubicate nei tratti di spiaggia libera del territorio comunale sotto indicate:

|                      |   |
|----------------------|---|
| SETTORE              | PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO- Il Dirigente Ing. Andrea Immorali<br><a href="mailto:a.immorali@comune.rosignano.li.it">a.immorali@comune.rosignano.li.it</a>   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA | AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA DEGLI ANIMALI- Responsabile U.O.<br>Dott. Leonardo Garro <a href="mailto:l.garro@comune.rosignano.li.it">l.garro@comune.rosignano.li.it</a>  |
| SERVIZIO OPERATIVO   | AMBIENTE e IGIENE URBANA – Responsabile S.O.<br>Dott.ssa Beatrice Barlettani <a href="mailto:b.barlettani@comune.rosignano.li.it">b.barlettani@comune.rosignano.li.it</a><br>57016 Rosignano Marittimo . Livorno . Via dei Lavoratori, N. 21<br>PEC: <a href="mailto:comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it">comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it</a> |



Sistema di  
Gestione Ambientale  
ISO 14001:04  
certificato

- Loc. Arancio – Frazione di Castiglioncello, n. 1 postazione;
- Loc. Caletta nel tratto compreso tra i Bagni Graziella ed i Bagni Tirreno n. 1 postazione;
- Loc. Scoglietto nel tratto compreso tra i Bagni Lo Scoglietto ed i Bagni Trieste – Frazione di Rosignano Solvay, n. 1 postazione;
- Spiagge Bianche in località Lillatro – Frazione di Rosignano Solvay, n. 1 postazione;
- Spiagge Bianche nel tratto ricompreso tra il Fosso Bianco e la foce del Fiume Fine – Frazione di Rosignano Solvay, n. 1 postazione;
- Spiagge Bianche in località Pietrabianca - Frazione di Vada, n. 1 postazione da gestirsi come di seguito previsto nel presente articolo;
- Loc. Tesorino – Frazione di Vada, n. 1 postazione;

Il servizio di assistenza balneare dovrà essere garantito per complessivi n. 93 giorni e precisamente dalle ore 09,00 alle ore 19,00 nel periodo compreso tra sabato 15 giugno 2019 e domenica 15 settembre 2019.

Nella postazione ubicata in Loc. Pietrabianca nei giorni di sabato e domenica compresi nel periodo che va dal 15 giugno 2019 al 31 agosto 2019 oltre a giovedì 15 agosto 2019, dovranno essere presenti contemporaneamente due assistenti bagnanti nella fascia oraria che va dalle ore 12,00 alle ore 19,00.

L'ubicazione di alcune delle postazioni sopra elencate potrebbe essere modificata, d'accordo con i competenti Uffici Locali Marittimi, per particolari e rilevanti esigenze o motivazioni non preventivabili al momento della stesura del presente atto, e, comunque, con tempistiche compatibili con l'inizio del servizio di salvamento.

L'addetto al salvamento presso numero 02 postazioni, successivamente individuate dalla scrivente amministrazioni, dovrà necessariamente provvedere anche a predisporre al mattino e togliere alla sera la pedana di accesso al mare per disabili che verrà fornita in dotazione presso l'arenile. Tale attività viene quantificata in un totale di una mezz'ora di prestazione lavorativa aggiuntiva giornaliera per ogni postazione per un totale di un'ora lavorativa in più al giorno complessivamente.

Gli assistenti bagnanti, durante l'orario di balneazione, devono rispettare le prescrizioni elencate nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Livorno, che disciplina tale aspetto al comma 7 dell'art. 4, denominato "Servizio di salvataggio".

Ogni postazione dovrà essere allestita nel rispetto di quanto previsto dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare, la n. 51/2011, così come disciplinato al comma 8 e seguenti del sopra citato art. 4 e dovrà prevedere, tra le altre cose, la presenza di:

- n. 1 piattaforma di avvistamento;
- un binocolo;
- 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato al terreno e collocato in prossimità della battigia;
- un paio di pinne;
- n. 1 natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio dotato delle caratteristiche previste nell'ordinanza sopra citata. Tale adempimento non è richiesto per la postazione ubicata in Loc. Lo Scoglietto che in ragione della morfologia del tratto di spiaggia si potrà avvalere dei natanti messi a disposizione dagli stabilimenti balneari limitrofi;
- i materiali di primo soccorso;
- il restante materiale obbligatorio per lo svolgimento dell'attività.

Il personale addetto al servizio di assistenza balneare deve obbligatoriamente essere in possesso di appositi brevetti in corso di validità rilasciati dalla Federazione Italiana Nuoto, dalla Società Nazionale di Salvamento, dalla Federazione Italiana Sport Acquatici o eventuale altro soggetto abilitato ai sensi di legge.

La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'U.O. Ambiente, Igiene Urbana e Tutela degli Animali l'elenco nominativo del personale impiegato e copia dei relativi brevetti, avendo anche cura di comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio ogni eventuale variazione.

Ogni postazione di salvamento deve essere fornita di apposito cellulare di servizio (con scheda di operatore

telefonico in grado di fornire copertura nell'area delle postazioni) ed il relativo numero deve essere comunicato alle seguenti autorità: Uffici Locali Marittimi di Castiglioncello e Vada, U.O. Ambiente, Igiene Urbane e Tutela degli Animali della scrivente amministrazione, personale dei VV.F. in servizio presso la postazione di salvamento al Lillatro e Pubblica Assistenza.

Oltre agli oneri specificati dal presente articolo, sono da intendersi a carico dell'appaltatore anche gli oneri e gli obblighi relativi all'installazione, manutenzione e custodia delle attrezzature, delle postazioni e dei materiali ed impianti sopraelencati necessari ad assicurare il normale ed ininterrotto svolgimento del servizio.

La custodia si intende estesa anche ai periodi di preparazione del servizio ed ai periodi successivi fino alla completa smobilitazione.

### **Stipula del contratto e condizione sospensiva dell'efficacia**

Il contratto in oggetto si considera stipulato alla data di verifica, con esito positivo, della documentazione pervenuta attraverso la piattaforma START, completa della lettera di accettazione del presente contratto sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di Codesta Impresa e trasmessa via PEC al protocollo della scrivente amministrazione.

Il contratto così stipulato produrrà i propri effetti soltanto dalla data di esecutività della determinazione di impegno di spesa, che sarà adottata dal Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio immediatamente dopo la verifica positiva di quanto presentato su START e sarà tempestivamente comunicata a Codesta Impresa.

### **Modalità e termine di esecuzione**

L'impresa dovrà garantire il servizio di assistenza balneare da sabato 15 giugno 2019 sino a domenica 15 settembre 2019.

### **Corrispettivo e termine di pagamento**

Per il servizio di cui all'oggetto sarà corrisposto complessivamente quanto previsto in sede di offerta presentata sulla piattaforma START.

I pagamenti avverranno mensilmente, previa verifica di regolare esecuzione. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, il Comune di Rosignano Marittimo corrisponderà direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

La liquidazione avverrà nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessità del procedimento ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973, D.lgs. 50/2016, D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa apposizione, sulla medesima, del visto di regolare esecuzione da parte del D.E. È fatta salva l'applicazione di termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti.

L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55

Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA - ai sensi dell'art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, "Legge di Stabilità 2015" - a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati in favore \_\_\_\_\_. Il versamento dell'imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente dall'Amministrazione appaltante secondo le modalità e i termini indicati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.

L'impresa, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

L'affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si obbliga ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti ed accetta le condizioni di cui al presente contratto e le penalità.

Il pagamento è subordinato alla regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario nonché dei subappaltatori che hanno svolto prestazioni relative al pagamento da effettuare, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante.

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa dell'affidatario, o di uno o più dei subappaltatori, a seguito della verifica di cui al precedente capoverso, il Responsabile del Procedimento tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza affinché l'amministrazione possa disporre la corresponsione di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, del subappaltatore, dei soggetti titolari di sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del servizio, il RUP attiverà le procedure stabilite all'art. 30, comma 6, del medesimo decreto, e nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 6, la stazione appaltante provvederà direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore oppure al subappaltatore inadempiente, in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti deve essere riportato il codice CIG \_\_\_\_\_ assegnato al presente servizio.

Le parti, con la stipula del presente atto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi del citato art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il contraente, l'eventuale subappaltatore e l'eventuale subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, compresi quelli effettuati dai subappaltatori e dai subcontraenti, avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, documenti che dovranno riportare il codice CIG sopra evidenziato.

Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto.

Il contraente si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente al Comune di Rosignano Marittimo ed alla Prefettura di Livorno la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ed a trasmettere allo stesso Comune di Rosignano Marittimo copia del contratto sottoscritto.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 1.500,00, relative all'appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

### Obbligo di informazione

È fatto obbligo all'affidatario di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento.

### Esecuzione, verifica e ultimazione

In relazione all'importo del presente servizio si provvederà ad emettere un eventuale certificato di regolare esecuzione del servizio, approvato con apposito decreto dirigenziale.

Ferma restando la suddetta disposizione, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante l'esecuzione del servizio.

### Inizio e termine per l'esecuzione – controlli e penali

L'appaltatore dovrà dare inizio al servizio il giorno 15 giugno 2019 alle ore 09.00.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera determinata nella misura giornaliera dello 0,5% dell'importo netto per ogni singola postazione del cottimo, il cui ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.

Se il ritardo dovesse determinare un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Il soggetto aggiudicatario dovrà svolgere il servizio di assistenza balneare con la diligenza professionale necessaria.

L'ultimo giorno di effettuazione del servizio di assistenza balneare è il giorno 15 settembre 2019.

Il Comune di Rosignano M.mo si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi presso le postazioni di cui al presente affidamento al fine di verificare il rispetto degli adempimenti di cui al presente capitolato.

Sulla base di rapporti informativi dei soggetti incaricati il Comune di Rosignano M.mo, nel caso di rilevate mancanze e/o inadempienze nell'espletamento dei servizi, applicherà le penali nella misura e secondo i criteri sotto indicati e/o potrà redigere specifiche prescrizioni per il corretto adempimento delle attività a contratto.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria, durante il rapporto contrattuale, venga meno a taluno degli obblighi assunti, l'Amministrazione appaltante, previa comunicazione scritta della contestazione e dell'invito ad adempiere, applicherà, ad ogni inadempienza, le penali di cui alla seguente Tabella:

| INADEMPIENZA   | PENALITA'                         |
|--|-----------------------------------|
| Utilizzo di personale non in regola con gli adempimenti previdenziali e contrattuali | € 150,00 al giorno/per dipendente |
| Mancata effettuazione del servizio giornaliero di assistenza balneare                | € 200,00 al giorno/per postazione |
| Disservizio nella copertura giornaliera di una postazione                            | € 25,00 all'ora/per postazione    |



|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Mancanza del materiale obbligatorio previsto presso una postazione                                  | € 50,00 al giorno/per postazione |
| Effettuazione del servizio in modo difforme da quanto previsto nell'Ordinanza di sicurezza balneare | € 50,00 al giorno/per postazione |

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta, a mezzo telefax e/o lettera raccomandata A.R. dell'inadempienza, alla quale la Ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della predetta nota.

L'ammontare delle penali verrà dedotto da qualunque somma dovuta all'appaltatore ovvero si procederà all'escussione della cauzione definitiva. L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il rispetto delle pattuizioni contrattuali, o di procedere all'esecuzione di prestazioni, o di parte di esse, d'ufficio e a tutto carico dell'Appaltatore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

### **Trattamento dei lavoratori**

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, l'affidatario è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio/fornitura.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'affidatario è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'affidatario dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

L'affidatario è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c.9 del Codice di cui al del D.L.vo 50/2016.

L'affidatario è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale applicabile agli addetti al servizio, vigente al momento della firma della presente lettera contratto.

La regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

### **Sicurezza della prestazione**

Con la sottoscrizione del presente atto l'impresa si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal committente.

L'esecuzione del/la presente servizio/fornitura non comporta rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e, pertanto, non deve procedersi alla redazione del DUVRI né alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze.

L'impresa si obbliga ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi, nonché a comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

### **Disciplina del subappalto e affidamento a cottimo**

Secondo quanto stabilito all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni di cui all'art. 2 del presente atto sono subappaltabili nel limite massimo del 30%.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità dell'affidatario, che rimarrà l'unica referente nei confronti del committente in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori. L'affidatario è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi.

L'autorizzazione al subappalto o cottimo è subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte del Comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta l'autorizzazione stessa, oltre che delle ulteriori seguenti documentazioni:

- dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice (art. 2359 del C.C.). In caso di affidatario costituito da raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti;
- contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici. Al contratto deve essere allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che i prezzi non vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione (art. 105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 20, comma 3, della L.R.T. n. 38/2007 e s.m.). Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità, la clausola che obbliga entrambi i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatamente riportati nel paragrafo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari" del presente documento; le parti devono impegnarsi ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- dichiarazione sostitutiva inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d'ufficio;
- dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza, a suo carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- documenti attestanti il possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07
- dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata;
- dichiarazione dell'impresa subappaltatrice dell'organico medio annuo, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90 D.L.vo 81/2008).

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 a carico del subappaltatore, l'affidatario deve provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali.

L'ente appaltante è comunque tenuto all'acquisizione del D.U.R.C. relativo all'impresa sub-affidataria e l'inizio delle prestazioni di quest'ultima è subordinato all'acquisizione con esito positivo di tale documento.

Nel caso l'appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore stesso è tenuto, ai sensi del medesimo articolo, a darne comunicazione alla stazione appaltante con indicazione del nome del sub-contraente, dell'importo del sub-contratto e dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Camera di Commercio dell'impresa sub-affidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest'ultima relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa, nonché copia del sub-contratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ed al precedente paragrafo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", nonché l'impegno ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'inizio delle prestazioni da parte del sub-affidatario è subordinato alla verifica della regolarità della documentazione sopra indicata da parte della Stazione appaltante.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti del subappaltatore, è fatto obbligo al subappaltatore di acquisire una nuova autorizzazione integrativa.

L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nel caso in cui si verifichi l'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Per tutto quanto qui non previsto, trova applicazione l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

### **Coperture assicurative**

Al momento della sottoscrizione del presente l'impresa affidataria dovrà presentare copia della propria assicurazione per la responsabilità civile.

### **Codice etico**

L'impresa affidataria si obbliga al rispetto delle norme di cui al codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatrici di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 9.4.2014, allegato alla documentazione di gara e che, in copia, è trasmesso unitamente alla presente lettera-contratto.

### **Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 co.1 del Codice di cui al D.L.vo 50/2016.

È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del predetto D.Lgs. n. 50/2016.

### **Risoluzione e recesso**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice. Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1, del Codice. Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 108, comma 2, del Codice.



Il contratto si risolve, inoltre, per il mancato possesso dei requisiti di carattere generale accertato a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, nell'ipotesi di verifica a campione di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- 1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità assicurative e contributive da parte della ditta affidataria riscontrate tramite D.U.R.C.;
- 2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta affidataria risultanti da attivazione della procedura di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 ;

Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente atto di cottimo.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice del servizio, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 7 del 14.1.2014, che, in copia, sono consegnati alla sottoscrizione del contratto.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'art. 109 del Codice.

Il Comune di Rosignano Marittimo si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ex art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e s.m.i. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al citato art. 26, comma 3.

## Definizione delle controversie

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

Nell'ipotesi di iscrizione di riserve sui documenti contabili si procede a norma dell'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 206 del medesimo.

Ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

## Trattamento dei dati personali

Il Comune ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 e ss. del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. L'Appaltatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di

distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

### **Osservanza di disposizioni di legge e regolamentari**

Per quanto non previsto nella presente lettera si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.L.vo 50/2016 ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti.

Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Con la firma per accettazione, l'impresa dà altresì atto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, della clausola sospensiva dell'efficacia e delle clausole disposte dai precedenti paragrafi in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pagamenti, risoluzione e recesso.

Si ricorda infine che la stipula del contratto sarà perfezionata con il ricevimento del presente contratto sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa, ferma restando la sua efficacia sospensivamente condizionata all'esecutività della determinazione di impegno di spesa.

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato il sig. Creatini Gianni – tel. 0586/724266 e fax 0586/724265 mail: [g.creatini@comune.rosignano.livorno.it](mailto:g.creatini@comune.rosignano.livorno.it).

Distinti saluti

**Il Dirigente**  
**Ing. Andrea Immorali**  
*Apposta firma digitale ex D. Lgs. N. 82/2005*